SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PASSEGGERI DELLE NAVI DA CROCIERA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'AREA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA - C.I.G.: 9925423E28

1

PREMESSO CHE

- con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 193 del 29.06.2023, è stata approvata la spesa per il servizio di cui all'intervento denominato "Servizio di trasporto di passeggeri delle navi da crociera all'interno del perimetro dell'area portuale di Civitavecchia", per un importo complessivo a base d'asta di euro complessivi € 767.770,05 di cui € 742.770,05 importo del servizio, ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA di legge se prevista e relativo quadro economico, da finanziarsi con fondi propri dell'Ente, ed è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento ad attivare la procedura necessaria per il suo affidamento mediante procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. trattandosi di servizio standardizzato il cui costo della manodopera è comunque inferiore al 50% del valore dell'importo posto a base di gara;

- all'intervento è stato assegnato il codice CIG 9925423E28

- il bando per l'affidamento del servizio è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea		
del, sul Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -		
Quinta Serie Speciale - ndel, sul sito internet di questa Autorità Portuale in		
data(ID; nonché per estratto sui quotidiani;		
- ad esito delle procedure di gara, visto il ribasso pari al presentata		
dal, il Responsabile del Procedimento ha formulato, in data, la proposta		
di aggiudicazione in favore di;		
- con Decreto Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro		
Settentrionaledel è stata approvata la proposta del Responsabile del Procedimento,		
nonché aggiudicato ed affidato il servizio di cui trattasi al per l'importo complessivo di		
di cui € per ed € per oneri per la sicurezza da interferenze, al netto		

dell'offerto, ed accettato ribasso d'asta del -----oltre I.V.A. di legge se prevista, ed è stato approvato il quadro economico di spesa generale rimodulato dopo gara;

- in data sono stati pubblicati sul portale di e-procurement dell'Amministrazione la proposta di aggiudicazione e in data il Decreto di aggiudicazione;
- all'esito dell'aggiudicazione, l'Amministrazione ha proceduto alla comprova dei dati amministrativi accedendo ai dati stessi mediante procedura FVOE;
- ai fini della comunicazione antimafia, l'Amministrazione ha consultato la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), accesso protocollo con esito "
- l'avviso di aggiudicazione dell'appalto alle condizioni di cui infra è stato pubblicato sulla G.U.U.E ------del , sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. del , nonchè sulle testate nazionali di cui infra e sui siti come per Legge
- nelle more, ------ ha rimesso all'Amministrazione la garanzia definitiva e ha provveduto a rimborsare le spese per la pubblicazione di cui all'articolo 216, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 prima della stipula del presente contratto;
- con Determina del Responsabile del Procedimento n. del l'aggiudicazione definitiva dell'incarico è stata a tutti gli effetti dichiarata efficace;
- vista la necessità e l'urgenza di garantire la con verbale del le Parti hanno convenuto che la consegna anticipata delle attività in argomento, nelle more della stipulazione del contratto;
- l'intervento è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione

 Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, stipulano, ed io, Notaio, ricevo quanto segue

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto

L'Amministrazione affida all'Appaltatore che a sua volta accetta senza riserve, l'appalto denominato "Servizio di trasporto di passeggeri delle navi da crociera all'interno del perimetro dell'area portuale di Civitavecchia". Il servizio si intende composto delle attività tutte come descritte e riportate negli atti di gara e dovrà essere eseguito nei termini, modi e condizioni tutti richiesti e riportati negli atti di gara, nonché in base all'offerta economica offerta ed accettata in gara.

Il servizio dovrà essere effettuato con tutti i mezzi, le attività e le provviste occorrenti ed ordinate dall'Amministrazione e per essa dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, comma 1, e dell'articolo 111, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per dare ultimate le attività tutte come illustrate, descritte e richieste a mente del "Progetto per l'appalto di servizio di trasporto dei passeggeri delle navi da crociera nel porto di Civitavecchia, redatto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del d.lgs. 50/2016" (nel seguito in breve "Progetto del servizio"), comprensivo di tutti gli allegati in esso richiamati e nei termini, modi e condizioni ivi specificati, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare. Resta espressamente inteso pertanto che l'Appaltatore si conformerà a tutto quanto previsto ed esplicitato nel "Progetto" e nel Capitolato Speciale d'Appalto, posti a base di gara,, ai fini dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio e delle relative penali per le inadempienze ed i ritardi che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del servizio, nonché della determinazione e programmazione delle attività da svolgersi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni che compongono il servizio a perfetta regola d'arte, secondo le modalità di esecuzione previste nella documentazione di gara e viste le eventuali istruzioni e prescrizioni, come richiamate al successivo articolo 6 e, comunque, secondo quanto necessario alla perfetta esecuzione dell'appalto, anche se non esplicitamente

richiamato nei documenti, ivi ricomprendendosi eventuali attività di qualunque genere, sempre attinenti l'appalto, eventualmente richieste dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ancorché non uniti materialmente al presente atto, si intendono allegati, richiamati e facenti parte integrante e sostanziale del contratto tutti gli atti ed i documenti posti a base di gara con i relativi allegati, nessuno escluso, ivi comprese, in particolare, il Disciplinare di prequalifica e di Invito, il Progetto del servizio, il Capitolato Speciale d'Appalto, il DUVRI, le polizze di garanzia ed assicurazione, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare in tutte le loro condizioni, indicazioni e clausole, ivi comprese le circostanze di tempo, di luogo e di fatto relative alle attività che possano influire sull'espletamento nonché sulla valutazione del corrispettivo.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l'Appaltatore è tenuto nell'esecuzione all'osservanza piena ed integrale degli atti e documenti tutti posti a base di gara nonché di tutta la normativa vigente in materia di servizi pubblici, in particolare, il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto applicabile e vigente, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000, per quanto applicabile e vigente, la Legge n. 136/2010 e s.m.i., il D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e s.m.i., le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i e, comunque, tutta la normativa vigente ed applicabile in materia.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione e per essa dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3

Condizioni di esecuzione - Conformità a standard sociali minimi

Conformemente a quanto previsto sub articolo 34, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, le attività oggetto dell'appalto e le forniture eventualmente ad esse connesse devono essere fornite ed eseguite in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definite dalle Leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena ed, in ogni caso, in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità sottoscritta dall'Appaltatore ed allegata al presente contratto (sub ____).

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard ed i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;
- d) intraprendere od a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione stessa, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate ed a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà chiedere al Consorzio la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 06 giugno 2012,

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della penale con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 4

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto di cui

al precedente articolo 2 è fissato nella misura contrattuale complessiva di € -------(euro) di cui € -------per il servizio a misura ed €------- (euro per oneri per la sicurezza da interferenze, al netto dell'offerto, ed accettato ribasso d'asta del ------ oltre I.V.A. di legge.

Resta pertanto espressamente inteso tra le Parti che eventuali variazioni delle consistenze oggetto del contratto derivanti da mutate esigenze dell'Amministrazione, comporteranno la conseguente variazione del relativo corrispettivo. I corrispettivi contrattualmente riconosciuti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere e spesa, sia diretto che accessorio, posto a carico del l'Appaltatore senza che null'altro possa lo stesso avere a pretendere

Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto "Pagamenti", a fronte esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla verifica e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Il pagamento avverrà entro giorni 30 dalla data di ricevimento delle fatture.

I pagamenti avverranno mediante bonifico, bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., comunicato all'Amministrazione e segnatamente:

Le persone delegate ad operare su di esso sono.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai suddetti dati.

I prezzi che sono risultati dall'aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il prezzo innanzi riportato è accettato dall'Appaltatore e si intende pienamente remunerativo per qualunque differenza, inesattezza od omissione che possa essere riscontrata per quantità ed importi di qualunque genere esposti nella documentazione allegata al contratto rispetto alle reali occorrenze, anche per effetto di previsioni incomplete e/o erronee fatte dall'Appaltatore nella determinazione dell'offerta presentata. In relazione a quanto precede, l'Appaltatore dichiara espressamente di avere preso attenta visione del Progetto del servizio posto a base di gara, di averne verificato l'esattezza e completezza, sia per quanto concerne le attività e sia per quanto riguarda le risultanze contabili, e di avere già valutato, nella determinazione dell'offerta presentata, eventuali previsioni incomplete e/od erronee che fossero state rilevate. Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi, per gli stessi, totalmente compensato con i corrispettivi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5

Durata del contratto - Proroga contrattuale- Divieto di tacito rinnovo

La durata del contratto è stabilita in mesi 6 (sei) a decorrere dalla data del verbale di avvio del servizio.

Resta inteso che la durata potrà essere prorogata a fronte della necessità di garantire la continuità del servizio e limitatamente al tempo strettamente necessario per concludere la nuova procedura di aggiudicazione, con le modalità, alle condizioni e termini che verranno tempestivamente comunicate dall'Amministrazione.

E' escluso il rinnovo tacito del Contratto.

ARTICOLO 6

Istruzioni e prescrizioni

Il Responsabile Unico del Procedimento dirige e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, per garantire che l'esecuzione del contratto avvenga in conformità ai contenuti dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.

L'Appaltatore, nell'eseguire le attività in conformità del contratto, deve uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto o, direttamente, dall'Amministrazione, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne l'utilizzazione dei veicoli e la buona esecuzione delle attività.

L'Appaltatore si impegna a riscontrare per iscritto le istruzioni e prescrizioni dell'Amministrazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle stesse.

Trova altresì applicazione quanto previsto nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7

Penali

Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore organizzare il servizio in modo da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previsti dal Progetto del servizio. A tal fine è in facoltà dell'Amministrazione disporre in ogni momento verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni, come meglio precisato all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, qualora l'Amministrazione rilevi che il servizio per qualsivoglia motivo non sia stato espletato compiutamente ovvero che non sia in alcun modo conforme a quanto prescritto ed offerto, comunicherà le irregolarità e le manchevolezze accertate al Responsabile del servizio del l'Appaltatore che dovrà provvedere tempestivamente a sanare. A fronte del perdurare dell'inadempienza sarà applicata una penale di importo compreso tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici percento) del corrispettivo mensile. In particolare, l'importo della penale verrà commisurato sulla gravità dell'infrazione, sul grado di deficienza accertata e sull'eventuale reiterazione, nel corso del rapporto contrattuale, dell'infrazione contestata.

L'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e provvederà a detrarre il relativo importo dal corrispettivo dovuto.

Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio addebitando a l'Appaltatore i relativi costi.

L'Amministrazione applicherà le penali ad importo fisso nei casi e con gli importi di cui alla Tabella sub art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto che si intende richiamata e prescrittiva.

L'irrogazione delle penali verrà preceduta dalla contestazione scritta dell'inadempimento contrattuale e comunque dell'irregolarità del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto entro giorni 3 (tre) dal loro rilievo. E' fatto obbligo all'Appaltatore comunicare all'Amministrazione, in forma scritta, proprie deduzioni nel termine massimo di giorni

lavorativi 5 (cinque) dalla contestazione. La penale verrà applicata qualora le controdeduzioni presentate non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine indicato .

La penale viene computata dall'inizio dell'inadempimento fino al cessare dello stesso.

Resta inteso che l'Amministrazione, a sua insindacabile scelta, si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al l'Appaltatore a titolo di corrispettivo, ovvero rivalersi sulla garanzia definitiva costituita, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le parti convengono che l'applicazione delle penali comporta la non compensazione da parte dell'Amministrazione delle prestazioni non eseguite.

ARTICOLO 8

Oneri ed obblighi contrattuali - Richiamo dei contratti e accordi collettivi - Obblighi previdenziali ed assicurativi

Fermi e richiamati tutti gli obblighi previsti dalle norme di Legge e regolamentari vigenti, nonché tutto quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, e quanto prescritto negli artt. 3, 10, 11, 25 del Capitolato Speciale d'Appalto l'Appaltatore si obbliga altresì:

- a) ad eseguire le attività costituenti il servizio di cui trattasi nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio come esplicitati e prescritti nei documenti progettuali posti a base di gara, da intendersi quali obbligazioni essenziali dell'appaltatore ai fini della corretta esecuzione del contratto, a pena di risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- b) ad assumere a proprio carico diretto ed esclusivo, da intendersi pienamente remunerato con il corrispettivo contrattuale offerto, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del contratto ed in ogni caso di ogni attività che si rendesse

- necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle di eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale;
- c) al rispetto ed all'osservanza delle norme nazionali, anche secondarie e di natura regolamentare, e comunitarie vigenti in materia anche di trasporto di persone nonché in materia ambientale e tutte le normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, vigenti ed emanate in corso di esecuzione, manlevando e tenendo indenne completamente l'Amministrazione, da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni;
- d) a gestire ed a rispondere, in via diretta ed esclusiva, della conduzione, sorveglianza e gestione del servizio affidato, nominando a tale scopo un Responsabile, da indicarsi tempestivamente all'Amministrazione;
- e) a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta ed indiretta, che possa derivare, per qualsiasi motivo, dall'esecuzione del servizio, dallo svolgimento delle relative attività ed a manlevarla da ogni azione;
- f) ad osservare ed a far osservare, nell'esecuzione delle attività tutte oggetto del presente affidamento, tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti nel luogo di esecuzione delle attività, in particolare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81 del 09.04.2008, attuativo dell'articolo 1 della Legge n. 123 del 03.08.2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) a dotarsi di idonee coperture assicurative coerenti con lo svolgimento del servizio di cui trattasi, anche al fine di manlevare e di tenere indenne l'Amministrazione da eventuali conseguenze per qualsivoglia danno derivante a persone e/o cose e/o animali dallo

- svolgimento del servizio, ivi compresi i dipendenti dell'Appaltatore, i terzi e personale dell'Amministrazione stessa;
- h) a rispondere in via diretta ed esclusiva di qualsivoglia danno derivante a dipendenti e/o cose dell'Amministrazione nonché a terzi e/o a cose di terzi da fatto e colpa propri del personale dipendente impiegato nell'assolvimento del servizio;
- a rispondere direttamente, in caso di infortunio occorrente al personale dipendente nello svolgimento del servizio, provvedendo alla conseguente indennità e/o rimborso e/o risarcimento eventualmente dovuti, esonerando completamente dal relativo onere l'Amministrazione;
- j) ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nel servizio, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL applicabile, anche in relazione alle singole tipologie afferenti al servizio affidato, alla data della stipula del presente contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i relativi lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro CCNL eventualmente successivamente stipulato per la categoria di riferimento ed operante nella località di interesse, con espresso impegno ad applicare le suddette condizioni dei CCNL di riferimento ed integrativi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo, anche qualora il Consorzio non sia aderente alle Associazioni stipulanti i CCNL di categoria ovvero receda da essi;
- k) ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti impegnati nel servizio affidato i contratti collettivi nazionali di categoria.
- ad assolvere regolarmente agli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- m) a trasmettere all'Amministrazione idonea documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli istituti assicurativi e previdenziali;

- n) a trasmettere all'Amministrazione copia della documentazione attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
- ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla Legge del 12.03.1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, ove soggetto all'obbligo.

ARTICOLO 9

Obblighi ex Legge n. 136/2010 e s.m.i. – Subcontratti – Rapporti di filiera – Attività di verifica dell'Amministrazione – Clausola di manleva e garanzia.

L'Appaltatore risponde all'Amministrazione in via diretta ed esclusiva degli obblighi contrattuali assunti.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge suddetta.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di inserire e/o adeguare le clausole degli eventuali contratti di filiera, relativi all'intervento oggetto del presente contratto, a pena di nullità dei contratti stessi, inserendovi apposita clausola di assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti ai sensi della citata Legge, a pena di nullità assoluta del relativo contratto.

Resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore garantisce e manleva l'Amministrazione per qualsivoglia pregiudizio derivi alla stessa in conseguenza del mancato inserimento nei contratti di filiera delle clausole di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e della conseguente nullità dei contratti di filiera dipendenti da tale omissione. Fermo il divieto di cessione totale o parziale dell'intervento, l'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti di filiera, quando abbiano in qualsivoglia modo interferenze ovvero dipendenza con gli

interessi dell'Amministrazione ed, a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a garantire e manlevare l'Amministrazione medesima da ogni pretesa e/o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività di filiera.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto ed agire per il maggior danno.

Conformemente all'articolo 3, comma 4, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per qualsiasi transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, e da esso derivante, l'Appaltatore, nei propri rapporti con i subcontraenti di filiera, dovrà ricorrere al bonifico bancario o postale, ovvero ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato con espressa menzione del codice CIG sopra indicato, onde consentire all'Amministrazione l'attività di verifica.

Qualora l'Appaltatore abbia notizia dell'inadempimento da parte di qualsiasi subcontraente di filiera agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a mente dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Al fine di consentire all'Amministrazione l'attività di verifica degli obblighi di tracciabilità finanziaria l'Appaltatore si obbliga a consegnare alla stessa tempestivamente i contratti di subappalto e di filiera (filiera perché si intendono anche quelli diversi dai subappalti) eventualmente stipulati.

Per i pagamenti in favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Istituzionali, ovvero riguardanti tributi e gestori e fornitori di pubblici servizi, valgono le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Garanzie

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs n. 50/20	16, l'Appaltatore ha costituito
garanzia definitiva di importo pari ad € att	tese le riduzioni per il possesso
della certificazione, rilasciata da	a garanzia di
quanto normativamente previsto, mediante polizza fidejuss	oria n
rilasciata da in data per at	to La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione de	ella verifica di conformità del
servizio.	
La garanzia definitiva è prestata a garanzia del pieno ed esatte	o adempimento degli obblighi
derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei da	nnni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del r	imborso delle somme pagate in
più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione fi	nale, fatto salvo il diritto al
risarcimento per il maggior danno. L'Amministrazione potrà vale	ersi della garanzia definitiva in
tutte le ipotesi di cui all'articolo 103, comma 2, del D.Lgs n. 50/2	2016. L'Amministrazione potrà
richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove q	uesta sia venuta meno in tutto
od in parte ed in caso di inottemperanza effettuerà la reintegrazio	one a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'Appaltatore	
Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 10 del Capitolato S	Speciale di Appalto, a garanzia
dei rischi derivanti e connessi dallo svolgimento del servizio, R	.C. terzi e prestatori di lavoro,
l'Appaltatore ha prestato assicurazione RCT e RCO con polizza	a assicurativa n
rilasciata da in data	
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al punto p	precedente l'Appaltatore potrà
produrre una polizza RC per infortuni e danni a persone e/o cose	e/o animali comprensiva della
responsabilità civile verso terzi già attivata avente le medesir	me caratteristiche indicate per
quella di cui al precedente punto. In tal caso, si dovrà produrre	e un'appendice alla stessa, che
prevede che la polizza in questione copra anche il	servizio svolto per conto

dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per ciascun sinistro per danni a persone e/o cose e/o animali non è inferiore a euro 500.000/00 Le garanzie di cui al presente articolo si intendono vincolate espressamente a favore dell'Amministrazione ed a copertura dell'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione della verifica di conformità.

È fatto obbligo all'Appaltatore di aggiornare le garanzie nonché la copertura assicurativa in conseguenza di variazione di prezzi contrattuali e/o modifiche al contratto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016.

Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore per RCT e RCO copre senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali fornitori e/o subfornitori, che dovranno essere muniti in proprio di RCA

L'Appaltatore risponderà in via diretta ed esclusiva della regolarità del pagamento del premio, restando inopponibili all'Amministrazione eventuali ritardi di pagamento.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore qualora i danni arrecati dovessero superare i massimali assicurati, ferma l'inopponibilità all'Amministrazione di eventuali scoperti o franchigie previsti nelle suddette polizze.

ARTICOLO 11

Divieto di cessione del contratto – Subappalto – Disciplina dei subcontratti diversi dal subappalto.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni tutte che formano oggetto del presente contratto e risponde in via diretta ed esclusiva degli obblighi contrattuali assunti. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto sub articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore potrà subappaltare parte delle attività conformemente a quanto dichiarato in gara, nella piena osservanza della disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come

modificato dall'art. 49 D.L n. 77/2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021 e ricorrendone i presupposti ivi prescritti a pena di risoluzione del contratto. Per i pagamenti diretti ai subappaltatori da parte dell'Amministrazione trova applicazione l'art. 105 co. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuta a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata nonché, nel corso dell'esecuzione, eventuali modifiche sopravvenute. Con riguardo ai subcontratti di cui al presente articolo, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. all'articolo 3, trovando piena e completa applicazione la disciplina di cui all'articolo 9 del presente contratto. Dovrà essere riportato il codice CIG di cui al presente contratto in ogni bonifico bancario o postale relativo alle transazioni finanziarie, conseguenza del presente intervento, con eventuali cottimisti e comunque subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente intervento. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione è completamente e pienamente tenuta indenne e manlevata dall'Appaltatore da qualsivoglia domanda e/o azione, a qualsiasi titolo avanzata dai subcontraenti della filiera dell'Appaltatore stesso, per eventuale nullità dei subcontratti stessi come prevista dall'articolo 3, comma 9, della citata Legge.

ARTICOLO 12

Sospensioni

Per le eventuali sospensioni del servizio troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 107, commi da 1 a 4 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quanto ulteriormente previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 13

Controlli

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche e controlli sull'esatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi assunti con il presente contratto.

A tale scopo, l'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore qualsiasi documentazione ritenuta necessaria e l'Appaltatore stesso si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 14

Comunicazioni

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per iscritto

mediante nota trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato e specificamente:		
Appaltatore:		
Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale:		
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it		
In particolare, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto avverranno nelle		
modalità e tra i soggetti designati come segue:		
- Responsabile del Servizio per l'Appaltatore		
- Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione:		
Resta inteso che particolari ragioni di urgenza possono giustificare la trasmissione a mezzo		
PEC, email o analoghi mezzi e recapiti dichiarati in gara:		
Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e per essa del Direttore dell'esecuzione del		
contratto eseguita al Responsabile del Servizio del Consorzio si considera effettuata		
personalmente al legale rappresentante del Consorzio.		

ARTICOLO 15

Risoluzione

Il presente contratto impegna le Parti dal momento della sottoscrizione.

Ferme e richiamate le ipotesi previste sub articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto verrà risolto a fronte dell'accertamento delle ipotesi ivi delineate da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto nonché in tutti i casi previsti dal presente contratto.

Costituisce causa di risoluzione del contratto l'inadempimento e/o la violazione anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, in tutti i casi in esso previsti e ferma e richiamata la disciplina specifica di cui all'art.20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Nei casi di risoluzione è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esecuzione del Contratto tramite soggetto terzo in danno dell'Appaltatore e pertanto imputando ed addebitando allo stesso ogni eventuale maggior onere/costo del servizio.

La risoluzione produce gli effetti di cui all'articolo 108, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 salvo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il maggior danno.

La risoluzione comminata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016, comporterà l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 110 del citato Decreto.

Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di Legge vigenti in materia. Nelle suddette ipotesi l'Amministrazione si riserva ogni eventuale azione in ordine al risarcimento dei danni.

Il presente contratto potrà essere risolto, come previsto sub articolo 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni finanziarie, tutte concernenti e derivanti dal presente incarico, non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Resta espressamente inteso che

l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne ed a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Amministrazione – Stazione Appaltante in dipendenza di tale nullità.

ARTICOLO 16

Recesso

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, vista altresì la disciplina di cui all'art. 21 del capitolato Speciale d'Appalto, previo il pagamento delle prestazioni già eseguite.

Costituisce causa di recesso la sussistenza di una causa di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, che vengano accertati successivamente alla stipula del contratto. In tal caso, l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e ferma la deroga del comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., e visto altresì l'articolo 95 del citato Decreto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110 del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 17

Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore (Fornitore) si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L'Appaltatore (Fornitore) tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto (di seguito "Contratto"). L'Appaltatore (Fornitore) in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell'Ente che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, L'Appaltatore (Fornitore):

- · garantisce di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- · conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-22 del citato regolamento.

ARTICOLO 18

Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso. Si richiama quanto stabilito all'art. 8, commi 2 e 3, del D.M. n. 145/2000.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente od indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture ed opere oggetto dell'Appalto.

ARTICOLO 19

Cessione del credito

L'eventuale cessione di credito derivante dal contratto deve essere preventivamente notificata dall'Appaltatore ed approvata dall'Amministrazione. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del relativo certificato antimafia.

L'atto di cessione del credito deve essere effettuato con le formalità previste dall'articolo 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché dalla normativa applicabile e vigente in materia.

Resta espressamente inteso che il contratto di cessione del credito ed i movimenti finanziari tutti relativi ai crediti ceduti soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con conseguente obbligo di utilizzo dei conti correnti dedicati e della menzione del codice CIG già menzionato, a pena della nullità del relativo contratto di cessione.

ARTICOLO 20

Elezione di domicilio

L'Appaltatore, in conformità dell'articolo 2 del D.M. n. 145/2000, dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, nel luogo dove ha sede l'ufficio della Direzione dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 21

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nel Progetto e negli atti di gara si fa rinvio alle Leggi ed ai regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

ARTICOLO 22

Foro esclusivo – Esclusione competenza arbitrale.

Per le eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto da attribuirsi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 2 (Oggetto del contratto)
- articolo 3 (Condizioni di esecuzione Conformità a standard sociali minimi)
- articolo 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento)
- articolo 5 (Durata del contratto Proroga contrattuale- Divieto di tacito rinnovo)
- articolo 7 (Penali)
- articolo 8 (Oneri ed obblighi contrattuali Richiamo dei contratti e accordi collettivi Obblighi previdenziali ed assicurativi)
- articolo 9 (Obblighi ex L. 136/2010 e s.m.i. Subcontratti Rapporti di filiera Attività di verifica dell'Amministrazione – Clausola di manleva e garanzia)
- articolo 10 (Garanzie)
- articolo 11 (Divieto di cessione del contratto –Subappalto– Disciplina dei subcontratti diversi dal subappalto)
- articolo 12 (Sospensioni)
- articolo 15 (Risoluzione)

- articolo 16 (Recesso)
- articolo 18 (Spese contrattuali)
- articolo 19 (Cessione del credito)
- articolo 22 (Foro esclusivo Esclusione competenza arbitrale)